

INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N. 15 – 12038 Savigliano CN

n. telefono e fax: 0172.2031 / 0172.203.203

email: info@bancacrs.it sito internet: www.BANCACRS.IT

Registro delle imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 – Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 33.085.179

CHE COS'E' L'INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

L'intermediazione in cambi è la trasformazione (negoziazione) di divisa, a pronti o a termine, in euro o in un'altra divisa.

Con le negoziazioni di cambi "a pronti" si ha la trasformazione di una divisa estera in un'altra divisa estera o di divisa estera in euro, o viceversa, per consegna il 2° giorno lavorativo successivo alla data di contrattazione.

Con il contratto "a termine in valuta" il cliente può annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in una valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura; tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare o vendere un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Con il contratto a "termine aperto" il cliente ha la facoltà di chiedere il regolamento anticipato di uno o più importi fino alla concorrenza dell'importo complessivo del termine aperto; tale richiesta può essere effettuata in un qualunque giorno lavorativo compreso tra la data di negoziazione e i due giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La quota dell'importo complessivo del termine aperto per la quale il cliente non si è avvalso della facoltà di chiedere il regolamento anticipato sarà obbligatoriamente regolato alla data di scadenza.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;
- rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il paese di riferimento;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche

CONDIZIONI ECONOMICHE

Rimborso spese informazione precontrattuale € 0,00

Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico € 0,75

per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Commissione di intervento	0,15% min. € 3,50
cambio operazioni a pronti	“Durante” del giorno di esecuzione dell’operazione + spread max +/- 1,00%
cambio operazioni a termine	Cambio a termine del giorno di contrattazione
spesa fissa per op. a termine	€ 10,00
scadenza max per op. a termine	1 anno (6 mesi per op. a termine aperto)

Valute di accredito/addebito			
operazioni “a pronti”:	acquisto valuta	addebito c/corrente ordinario: giorno esecuzione operazione	accredito c/valutario: secondo giorno lav. in base al calendario FOREX
	vendita valuta	addebito c/corrente valutario: giorno esecuzione operazione	accredito c/corrente ordinario: secondo giorno lav. in base al calendario FOREX
operazioni “a termine”:	acquisto vendita	giorno di scadenza del contratto	giorno di scadenza del contratto

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI A TERMINE

Articolo 1 – Premessa e definizioni

Il cliente, nell'ambito della propria attività, può assumere debiti/crediti in divisa estera (o indicizzati a divisa estera) ed a tal fine intende stipulare operazioni di compravendita a termine aventi ad oggetto euro o divise estere con finalità di copertura del rischio di variazione del tasso di cambio euro/divisa; la Banca, nell'ambito della propria attività e nel rispetto della vigente normativa, è in grado di concludere le operazioni prefigurate; ciò premesso, le parti riconoscono che l'eventuale invalidità, inefficacia o mancata stipulazione degli accordi o delle transazioni che hanno originato le posizioni creditorie o debitorie oggetto di copertura sono prive di qualsiasi rilevanza ed effetto sulla validità ed efficacia del presente accordo, come pure sulla validità ed efficacia delle correlative operazioni di compravendita a termine di euro divise estere. Le operazioni di compravendita a termine regolano a termine fisso; con il consenso della Banca ed alle condizioni da questa indicate il cliente potrà altresì concludere operazioni di compravendita a termine aperto.

Ai fini del presente contratto si intende per:

Data di consegna – data in cui la divisa (euro o estera) deve essere disponibile; al fine di assicurare la disponibilità in un determinato giorno, l'operazione di compravendita deve essere trattata entro i due giorni lavorativi precedenti, secondo gli usi dei mercati internazionali delle divise.

Cambio a pronti – cambio quotato nel giorno di esecuzione, per euro o divisa disponibile due giorni lavorativi successivi.

Giorno di esecuzione – secondo giorno lavorativo precedente la data di consegna.

Conto ordinario – conto corrente di corrispondenza intestato al cliente su cui regolano la singola operazione a termine e le movimentazioni contabili correlate.

Esecuzione coattiva – chiusura dell'operazione di compravendita euro o divise estere a termine effettuata in autonomia da parte della Banca e prima della o alla scadenza del termine; in tal caso, l'operazione è regolata al cambio concordato fra le parti rettificato pro-rata del premio o sconto, calcolato in base alle condizioni vigenti in quel momento e per il periodo intercorrente tra la data di esecuzione coattiva e la data a termine originariamente prevista. Ogni eventuale differenziale derivante dall'applicazione del cambio

rettificato in luogo di quello originariamente pattuito è conteggiata, a seconda dei casi, a carico o a favore del cliente.

Tasso dell'affidamento – Tasso di remunerazione delle somme dovute dal cliente alla Banca a seguito della chiusura dell'operazione a termine per esecuzione coattiva. Il tasso decorre sulle somme dovute dalla data di perfezionamento dell'esecuzione coattiva sino a quello dell'effettivo pagamento.

Operazione a termine fisso – operazione di compravendita euro o divise estere a termine in cui l'impegno del cliente si intende assunto alla scadenza del termine concordato.

Operazione a termine aperto - operazione di compravendita euro o divise estere a termine in cui l'impegno del cliente si intende assunto alla scadenza del termine concordato, con facoltà del cliente di anticipare in tutto o in parte l'esecuzione dell'operazione anche prima del termine fissato, per gli importi minimi tempo per tempo indicati dalla Banca. I singoli regolamenti anticipati, totali o parziali, hanno l'effetto di ripristinare in pari proporzione la disponibilità del presente affidamento.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la concessione di singoli affidamenti, entro i limiti dell'importo complessivamente concesso, per un importo pari al 20 % delle singole operazioni di compravendita euro o divise estere a termine effettuate; a fronte di tali operazioni il cliente corrisponde, per l'intero periodo di vigenza dell'operazione a termine, una commissione nella misura indicata nelle condizioni economiche.

Articolo 3 – Regolamento delle operazioni sottostanti

In caso di mancata consegna (vendita a termine) o di mancato ritiro (acquisto a termine) della divisa alla data prevista, la banca procede in autonomia all'esecuzione coattiva.

In ogni caso di scioglimento anticipato del presente rapporto, anche ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 4, la banca procede ad esecuzione coattiva con effetto alla data di scioglimento medesima.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorché stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di **tre** giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro **30** giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Masenti Dott.ssa Francesca \(tel. 0172-2031\) P.zza del Popolo 15 Savigliano \[reclami@bancacrs.it\]\(mailto:reclami@bancacrs.it\)](mailto:Masenti.Dott.ssa.Francesca@bancacrs.it) oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Valuta/Divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Calendario FOREX	Calendario valido per i regolamenti Internazionali, corrispondente di norma al secondo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione della transazione Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito REUTERS
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazza di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per le operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'UME
Valuta di addebito/accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di una operazione bancaria.
Cambio Spot o a Pronti	Il cambio Spot è stabilito direttamente dalle due controparti ed esprime la quantità di divisa necessaria per acquistare o vendere una unità dell'altra divisa, oggetto della negoziazione.
Commissione d'intervento	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Cambio a Termine	Il cambio a Termine è la somma algebrica del cambio Spot e dell'importo definiti "Premio" o "Sconto" a seconda che sia un valore positivo o negativo. Il "Premio" o "Sconto" è determinato applicando al cambio Spot il differenziale dei tassi di interesse delle divise interessate per la durata dell'operazione

Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)
---------------	---